

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA'

L'anno millenovecentottantatre il giorno diciannove del mese di aprile in Ittiri, Via Roma, 63, si sono riuniti i sigg. : MASIA SALVATORE nato a Ittiri il 20.08.1955, residente in Via Garibaldi, 12, PISANU ANDREA nato a Ittiri il 20.05.1955, Via C. Spano, PORCHEDDU GIOVANNI MARIA nato a Sassari il 08.07.1959, residente a Ittiri Via SATTA, 7, MANCA BAINGIO nato a Ittiri il 19.03.1950, Via G; DORE, 60, CALVIA SALVATORE nato a Ittiri il 19.06.1957, Via Cavour, 227, PINNA BAINGIO nato a Ittiri il 31.02.1949, Via Veneto, ORANI ANTONIO nato a Sassari il 28.06.1958, residente a Ittiri Via Amsicora, SUSSARELLU ANDREA nato a Ittiri il 12.10.1954, Via Dante, SANTORU GIUSEPPE nato a Ittiri il 28.04.1938, Via C. Spano, TODDE MARIO nato a Ittiri il 03.05.1955, Via S. Francesco, 6, SECHI GIOVANNI ANTONIO nato a Ittiri il 22.01.1948, Via Cavour, 147, MELE PIETRO LUIGI nato a Ittiri il 22.10.1952, Via R. Margherita, 10, SIMONE PORCHEDDU nato a Ittiri il 20.11.1948, Via C. V. Emanuele, allo scopo di costituire una società sportiva.

Per unanime volontà di tutti i convenuti viene costituita la SOCIETA' SPORTIVA denominata TENNIS CLUB ITTIRI con sede in Ittiri in REGIONE MISSINGIAGU.



e che sarà regolata dallo Statuto Sociale che sarà allegato al presente ATTO COSTITUTIVO. Per volontà dell'Assemblea convenuta si procede all'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri della Società.

Si procede alla votazione per acclamazione che dà il seguente risultato;

costituiscono il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Masia Salvatore, Pisanu Andrea, Porcheddu Giovanni
M. ~~Manca Baingio~~, Calvia Salvatore, Pinna Baingio,
Orani Antonio, Sussarellu Andrea, Santoru Giuseppe,
Todde Mario, ~~Mele Pietro Luigi~~, ~~Sechi Giovanni Antonio~~,
~~Porcheddu Simone~~;

costituiscono il CONSIGLIO SINDACALE i sigg. :

Lai Salvatore, Fadda Carlo, Simula Salvatore;

costituiscono il COLLEGIO DEI PROBIVIRI i sigg. :

I consiglieri di amministrazione eletti decidono per unanime volontà di procedere immediatamente alla attribuzione delle cariche sociali che, per acclamazione risultano così assegnate:

PRESIDENTE: il sig. Masia Salvatore,

VICE PRESIDENTE: il sig. Orani Antonio;

SEGRETARIO: il sig. Calvia Salvatore,



CASSIERE: il sig. Pisanu Andrea,

ECONOMO: il sig. Pinna Baingio,

CONSIGLIERI: i sigg. Sussarellu Andrea, Porcheddu

Giovanni Maria, Santoru Giuseppe, Todde Mario, ~~Mele~~

~~P.L., Sechi Giovanni Antonio, Porcheddu Simone,~~

~~Manca Baingio.~~

Non Essendovi altro da deliberare la seduta viene

sciolta alle ore 21,30.:

Letto, approvato, e sottoscritto.

Il Segretario

I Convenuti

Sahatore Calme

Giuseppe Santoru

Porcheddu Giovanni

Porcheddu Simone

Pinna Baingio

Mele

Manca Baingio

Porcheddu Giovanni

Sechi Antonio

Sechi Antonio Giovanni

REGISTRATO A SASSARI

il 27 APR. 2015 n. 1084 Mod. 3

Esatte Euro

Duecento / 00

IL DIRETTORE

Per delega del Direttore Provinciale

A. PAGLIANA





STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "TENNIS CLUB ITTIRI"



CAPO I COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Articolo 1- Costituzione

E' costituita un'associazione sportiva sotto la denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica "TENNIS CLUB ITTIRI", che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "Associazione".

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede a Ittiri (07044) in Regione Martineddu.

Articolo 3 - Scopi

1. L'associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
2. L'associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.
3. L'associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di Ciascun anno:
 - a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
 - b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
4. L'associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.
5. L'associazione potrà inoltre promuovere la diffusione di altre discipline sportive diverse dal tennis, applicando quanto stabilito nei commi precedenti in quanto compatibili.

Articolo 4 - Durata

1. La durata dell' associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Affiliazione alla F.I.T.

1. L'associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.
2. L'associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla (F.I.T.) ed agli altri affiliati oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T..
3. L'Associazione potrà affiliarsi ad altre federazioni, col fine di promuovere le attività sportive di cui al comma 5 dell'art. 3.

Articolo 6 - Riconoscimento di Associazione Sportiva

1. L'associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T., per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T. .

CAPO II ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono :a) l'Assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo o di Amministrazione; Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto ai rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.
2. Tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio Direttivo che li ha conferiti.
3. Le cariche sociali e gli incarichi sono confermabili.

Articolo 8 - Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è sovrana; è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente con avviso inviato agli associati aventi diritto tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o sms, almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione, nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede associativa;
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea è convocata obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La convocazione dell'Assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di amministrazione o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi e che abbiano aderito alla società da almeno 6 mesi.
2. La partecipazione dell' associato all'Assemblea è strettamente personale; in nessun caso è previsto il voto per delega.

Articolo 10 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione mezz'ora dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vice Presidente.
3. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario tra i soci presenti.

Articolo 11- Attribuzioni dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea :
 - a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno associativo trascorso;
 - b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) approvare il rendiconto economico-finanziario;
 - d) approvare i programmi dell'attività da svolgere ed il preventivo di spesa;
 - e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati ;
 - f) deliberare le modificazioni statutarie;
 - g) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori.
2. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 12 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Le deliberazioni dell'assemblea per le modificazioni statutarie e per la liquidazione dell'associazione devono essere approvate:
 - a) in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.
3. I verbali assembleari firmati dal Presidente e dal Segretario sono conservati a cura del Segretario dell'associazione, saranno liberamente consultabili dai soci che ne faranno richiesta.

Articolo 13 - Eleggibilità - Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati.
2. Nel Consiglio Direttivo non può essere eletto chi ricopre cariche sociali in altre società od associazioni tennistiche.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di quindici consiglieri, eletti a scrutinio segreto o per acclamazione, per tre esercizi che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. Elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e nomina il Segretario e il Tesoriere. Si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
3. In caso di cessazione di un membro del Consiglio Direttivo subentra il primo escluso dall'elezione nell'ultima assemblea elettiva fino ad esaurimento della lista. In difetto di subentro di alcuno, il Consiglio Direttivo potrà utilizzare l'istituto della cooptazione fino ad un massimo di un terzo dei membri del Consiglio.
4. Il Consiglio Direttivo, per integrare lo statuto e senza alterarne il contenuto e lo spirito, potrà predisporre un regolamento interno.
5. Quando, per qualsiasi causa, venisse a dimettersi più della metà del numero dei membri del Consiglio Direttivo in carica, si riterrà decaduto l'intero Consiglio Direttivo e dovrà essere convocata d'urgenza a cura del Presidente o di almeno due membri del Consiglio Direttivo uscente, l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare alle riunioni persone competenti su determinati argomenti all'ordine del giorno.
7. E' considerato dimissionario il consigliere che risulterà assente alle riunioni per almeno 3 (tre) volte consecutive, senza giustificato motivo

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.
2. Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:
 - a) predispone il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea;
 - b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
 - c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
 - f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
 - g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'assemblea;
 - h) elabora i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati.

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Articolo 17 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 18 - Segretario



Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, detiene e redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, nonché la convocazione delle assemblee dei soci si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 19 - Tesoriere

E' nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Si incarica dell'esazione delle entrate e dei pagamenti per il normale funzionamento dell'Associazione, registra le contabilità di prima nota, controlla le spese correnti, gli estratti conto bancari è responsabile della cassa sociale e redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario.

Articolo 20 - Il Collegio Sindacale

L'associazione non ha collegio sindacale.

CAPO III ASSOCIATI

Articolo 21- Soci - Atleti aggregati

L'associazione è composta dai soci ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dal presente statuto e dalle norme vigenti

I Soci si distinguono in:

1. **Onorari**, scelti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, tra coloro che abbiano effettivamente contribuito all'organizzazione e allo sviluppo della società. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee.
2. **Ordinario**, sono quelli maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa ed hanno diritto di voto nelle assemblee.
3. **Juniores**, (under 18) sono quelli che al 1° gennaio dell'anno in corso non hanno compiuto il 18° anno di età, non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto.
4. **Sostenitore**, Sono Soci Sostenitori coloro che per spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, quale erogazione liberale, a favore dell'Associazione. I soci sostenitori, quali semplici benefattori non soggetti a specifica contribuzione, non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. Può essere prevista la categoria di **Atleti Aggregati** composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Articolo 22- Ammissione all'associazione

1. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione della domanda;
 - b) pagamento dei contributi associativi, comprensivi del costo della tessera federale "socio";
 - c) accettazione senza riserve del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'associazione. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio;
 - d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

Articolo 23 - Tesseramento alla F.I.T.

1. Tutti gli associati e gli atleti aggregati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. per il tramite dell'associazione.

Articolo 24 - Cessazione di appartenenza all'associazione

1. La qualifica di associato si perde:
 - a) per dimissioni presentate per iscritto almeno 30 giorni prima del 31 dicembre;
 - b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
 - c) per radiazione pronunciata dal Consiglio di amministrazione, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
2. Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

CAPO IV FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 25 - Fondo comune - Entrate


1. Il Fondo comune è costituito:
 - a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione;
 - b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
 - c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
2. Le entrate annuali dell'associazione sono costituite: a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati; b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
3. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

Articolo 26 - Contributi degli associati

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei 30 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi. scaduti, sono dichiarati dal Consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.
3. il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 60 giorni comporta la radiazione dell' associato inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 27 - Rendiconto consuntivo e Rendiconto preventivo

1. L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

- 
2. Entro il 30 aprile seguente il Presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
 3. Entro il 31 dicembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo di spesa, redatto con le medesime modalità del rendiconto, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
 4. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

Articolo 28 - Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3.
2. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 29 - Provvedimenti disciplinari

1. Sia la F.I.T. sia l'associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari, di cui ai successivi articoli 29 e 30, indipendentemente l'una dall'altra.

Articolo 30 - Provvedimenti disciplinari dell'associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di amministrazione nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:
 - a) ammonizione;
 - b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
 - c) radiazione.
2. il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Articolo 31 - Provvedimenti disciplinari della FIT.

1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico: a) dell'associazione; b) degli amministratori e dirigenti dell'associazione; c) dei tesserati F.I.T. dell'associazione.

Articolo 32- Responsabilità dell'associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I. T.

1. L'associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T..

Articolo 33. Collegio arbitrale

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.
3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 28 e 29 dello Statuto e gli articoli 102 e 103 del Regolamento di giustizia della F.I.T.

Articolo 34 - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria federale

1. L'associazione, dal momento dell'affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all'associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T..

CAPO VI SCIoglimento

Articolo 35 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 12.
2. L'Assemblea deve contestualmente:
 - a) nominare il o i liquidatori determinandone i poteri;
 - b) devolvere a fini sportivi l'intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari.

Articolo 36 - Obblighi di carattere economico

1. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione dell'associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati.

Articolo 37 - Obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi

1. In ipotesi di scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere fini sportivi l'intero patrimonio residuo salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 38- Richiamo normativo

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali, se ed in quanto applicabili.